

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CAP 98044

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

e p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare – Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Al Presidente della Regione Siciliana

presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Sindaco della

Città metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Al Sindaco del Comune di Milazzo

sindaco@pec.comune.milazzo.me.it
protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

OGGETTO: Istanza di annullamento d'ufficio del Decreto Ministeriale n. 172 del 11/05/2018, inerente il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'esercizio della "Raffineria di Milazzo", situata nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela (ME)

Egr. Sig. Ministro,

con l'emanazione del Decreto indicato in epigrafe in data 11 maggio 2018 si è concluso il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria di Milazzo, ricadente nei comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela (ME).

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, lo scrivente ha espresso, nell'ambito di tale procedura, le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Analogi provvedimenti sono stati presi anche dal Sindaco di Milazzo. Tali prescrizioni sono state espresse in qualità di massima autorità sanitaria locale, e nel caso del Comune di San Filippo del Mela, sulla base di un'ampia e dettagliata consulenza tecnica prodotta dal dott. Pasquale Andaloro, in qualità di esperto del comune, su tematiche connesse ai rischi ambientali per la salute pubblica degli abitanti del relativo comprensorio territoriale. Esse sono state trasmesse alla competente Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM il 12 gennaio 2018, in ottemperanza alla deliberazione della precedente Conferenza dei servizi del 19 dicembre 2017.

Successivamente la suddetta Direzione Generale ha inviato alla Commissione AIA-IPPC, ad ISPRA e, per conoscenza, a tutte le amministrazioni coinvolte nella procedura la nota prot. n. 1522 del 23/01/2018, di cui si riportano alcuni passaggi salienti:

“Nel richiamare l’art. 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 [che] stabilisce **l’obbligo di acquisire**, nell’ambito della Conferenza di servizi che conclude la fase istruttoria per il rilascio, l’aggiornamento o il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, “*le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*”, si rappresenta che le puntuale determinazioni trasmesse con le citate note dai Sindaci interessati **rappresentano specifiche prescrizioni da includere nel provvedimento finale** di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale in oggetto. In particolare si considerano traducibili in specifiche prescrizioni tutte le puntuale determinazioni riguardanti la fissazione di valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli già individuati nel parere istruttorio.

Si invita pertanto codesta Commissione ad elaborare una proposta di modifica del parere istruttorio discusso nella scorsa seduta della Conferenza di servizi, con particolare riferimento alla parte prescrittiva, al fine di rendere il parere stesso coerente con le citate prescrizioni dei Sindaci.

Valuterà codesta Commissione l’opportunità di dare evidenza del fatto che tali condizioni derivano da esigenze sanitarie e pertanto trovano motivazione nelle posizioni rappresentate dai Sindaci, **non sindacabili per competenza da questo Ministero**”.

Il Gruppo Istruttore della Commissione AIA-IPPC ha quindi elaborato, con il Verbale prot. CIPPC n. 155 del 13/02/2018, le modifiche del Parere Istruttorio Conclusivo necessarie per l’adeguamento alle suddette prescrizioni sanitarie.

Tuttavia nella Conferenza dei servizi conclusiva del 28 marzo 2018 tali modifiche non sono state riportate nel parere, ciò in virtù di un presunto **“superamento”** di tali prescrizioni, che sarebbe stato raggiunto attraverso un accordo tra il gestore e gli enti locali. A tal riguardo, lo scrivente ha evidenziato, con nota prot. n. 7133 del 08/05/2018 inviata alla competente Direzione Generale del MATTM e, p.c., all’Egregio Sig. Ministro, che tale supposto **“superamento”** delle prescrizioni sanitarie e, di conseguenza, la deliberazione della Conferenza del 28 marzo **risultano alquanto illegittimi**. Le suddette prescrizioni rappresentano infatti **specifici provvedimenti amministrativi** emessi dai Sindaci in qualità di massime autorità sanitarie locali, che devono necessariamente essere integrati nella procedura AIA e nel relativo provvedimento finale, come del resto evidenziato anche nella citata nota prot. n. 1522 del 23/01/2018 della Direzione Generale.

Costituendo uno specifico provvedimento amministrativo, tali prescrizioni non possono ritenersi **“superate”** se non per effetto di un provvedimento di annullamento che venga emesso da un organo di giustizia amministrativa (provvedimento che ad oggi non risulta esistere), oppure di un provvedimento di annullamento o di revoca da parte dello stesso organo che ha emesso il provvedimento originario. A tale riguardo le norme prevedono la possibilità, per l’organo che ha emesso il provvedimento originario, di annullarlo o revocarlo solo nei casi previsti rispettivamente nell’art. 21-novies e nell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990. L’annullamento d’ufficio (art. 21-novies) attiene solo a provvedimenti ritenuti illegittimi, quindi non il caso di specie, in quanto nel verbale della Conferenza del 28 marzo, come nel testo dell’accordo menzionato ed allegato al verbale, non si fa alcun riferimento a presunti profili di illegittimità delle prescrizioni. La revoca (art. 21- quinques) può essere disposta, invece, a prescindere dalla legittimità del provvedimento, solo **“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o ... di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”**.

Pertanto, una eventuale revoca avrebbe potuto essere disposta solo se accompagnata da una **adeguata motivazione mediante esplicitazione dell’interesse pubblico, concreto e attuale, tale da giustificare un simile atto di revoca**. Ne consegue che **l’accordo con il gestore, di per sé, non è sufficiente a giustificare e/o determinare la revoca o comunque il superamento di tali prescrizioni**. Come il sottoscritto ha già precisato nella nota prot. n.7133 del 08/05/2018, nel caso di specie **“non vi è stato, da parte dello scrivente, nessun atto di revoca di tali**

determinazioni, anche perché non sussistono, ad oggi, le motivazioni di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, che potrebbero giustificare un simile atto di revoca. Tali determinazioni sono quindi da considerarsi pienamente valide".

E' opportuno rammentare ,a tal riguardo, il consolidato orientamento della giustizia amministrativa, secondo cui è da considerarsi illegittima la revoca di un provvedimento amministrativo espletata senza "porre a raffronto l'interesse pubblico che sarebbe stato perseguito attraverso la conclusione dell'originaria procedura e quello che si pone come realizzabile con la nuova procedura" (cfr. Sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 23 ottobre 2006, n. 10900). Tale raffronto non risulta essere stato espletato né nella Conferenza dei Servizi del 28 marzo 2018, né in precedenti atti di revoca (ad oggi peraltro inesistenti). Pertanto appare evidente come il supposto "superamento" delle prescrizioni sanitarie deliberato nella Conferenza dei servizi del 28 marzo sia da ritenersi illegittimo.

Tenuto conto di quanto sopra espresso, con nota prot. n.7133 del 08/05/2018 lo scrivente ha invitato la competente Direzione Generale a riconvocare una ulteriore Conferenza dei servizi al fine di "sciogliere ogni possibile travisamento e/o vizio procedimentale". **Nessun riscontro è ad oggi pervenuto alla suddetta nota.**

Viceversa in data 11 maggio 2018 è stato emesso il D.M. in oggetto, in cui non risultano essere state recepite le prescrizioni sanitarie dei Sindaci in quanto, come espressamente dichiarato nel decreto (pag. 7), *"nel corso della citata seduta del 28 marzo 2018 della Conferenza di Servizi è stato acquisito l'accordo raggiunto dal Sindaco del Comune di Milazzo, dal Commissario straordinario del Comune di San Filippo del Mela, dal Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Messina e dal Gestore, con il quale è stato ritenuto superato ogni parere in materia sanitaria trasmesso dai Comuni di San Filippo del Mela e di Milazzo, relativo all'abbattimento dei valori limite emissivi".*

L'accordo sopracitato (i cui termini peraltro interessano concretamente solo il Comune di Milazzo) **non può, di per sé, né determinare, né giustificare un presunto "superamento" che possa ionsentire il mancato recepimento delle suddette prescrizioni sanitarie.**

Tutto ciò considerato, **SI CHIEDE**, in applicazione dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, **di annullare il D.M. n. 172 del 11/05/2018**, ai sensi dell'art.21-novies della Legge n.241/1990, , quanto meno nelle parti in cui non tiene conto delle prescrizioni sanitarie dei Sindaci.

Collateralmente **SI CHIEDE** di disporre la **riapertura della procedura** di riesame dell'A.I.A. della Raffineria di Milazzo, riconvocando una nuova Conferenza dei servizi finalizzata ad emendare le violazioni di legge sopra evidenziate.

Ciò anche per l'evidente interesse pubblico di impedire che i cittadini e la collettività in genere possano venire danneggiati da valori limite meno restrittivi rispetto a quelli previsti nelle prescrizioni espresse dai Sindaci e ritenute a ragion veduta necessarie per la tutela della salute pubblica.

San Filippo del Mela

Il Commissario Straordinario

ing. Alfredo Biancuzzo

